



STATUTO

Approvato dall'Assemblea dei Rappresentanti - 20 Settembre 2023

TITOLO I

Costituzione, denominazione e scopi sociali

Articolo 1 – Denominazione, Identità ed Ambiti di Rappresentanza

1. È costituita la “Federazione Italiana Concessionari Auto”, con sigla FEDERAUTO (di seguito indicata anche come “Federazione”) che, per quanto riguarda le iniziative specifiche per il settore veicoli commerciali ed industriali potrà avvalersi della dizione FEDERAUTO TRUCKS.
2. La base del sistema associativo federale è costituita dalle imprese concessionarie, commissionarie e agenti per la distribuzione e i servizi assistenza post-vendita per gli autoveicoli e motoveicoli che svolgono l'attività in virtù di un rapporto contrattuale con i costruttori di autoveicoli e motoveicoli o i propri rappresentanti sul territorio nazionale.
3. FEDERAUTO aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l'Italia”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, ne adotta il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.
4. La Federazione ha carattere nazionale, ha sede in Roma e potrà costituire in Italia sedi secondarie e sussidiarie.

Articolo 2 – Componenti del sistema associativo federale

1. Il sistema di rappresentanza nella Federazione si attua tramite la contestuale adesione di tali imprese alle ‘Associazioni di Marca’ o loro Unioni (indicate anche “livelli verticali”) ed ai Sindacati territoriali FEDERAUTO (indicati anche “livelli orizzontali”), costituiti o comunque operanti nell'ambito delle Organizzazioni territoriali aderenti a “Confcommercio-Imprese per l'Italia”, e rappresentativi delle imprese di cui al precedente art. 1. E' inoltre prevista, ai sensi dei successivi artt. 4 e 7, l'adesione diretta di imprese di cui all'art. 1 alla stessa FEDERAUTO. La Federazione è il livello verticale nazionale del sistema associativo.
2. L'adesione a FEDERAUTO o a qualsiasi Organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di FEDERAUTO, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.
3. Nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente capoverso, l'adesione a FEDERAUTO o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, comporta obbligatoriamente l'inquadramento dell'impresa associata, al livello verticale ed orizzontale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.
4. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento verticale ed orizzontale degli associati, la Federazione promuove conseguenti protocolli d'intesa con i diversi livelli associativi interessati, sia in ordine a specifiche casistiche, sia sul piano generale, preventivamente verificati con la Confederazione.

Articolo 3 – Scopi della Federazione

1. La Federazione, apolitica e senza fini di lucro, persegue i suoi scopi mantenendo la propria indipendenza e seguendo i principi del Codice Etico confederale.

2. La Federazione ha i seguenti scopi:

- a) promuovere e tutelare gli interessi collettivi delle imprese di cui all'art. 1 associate;
- b) rappresentare le proprie componenti associative, verticali ed orizzontali, nei confronti di terzi e, in particolare, verso le Associazioni delle case automobilistiche e le singole società concedenti, nonché verso gli Organismi comunitari;
- c) studiare i problemi di interesse generale, comuni alle imprese di cui all'art. 1, definendo i piani e le direttive atti a risolverli, sia autonomamente che ricercando e promuovendo la collaborazione di altre organizzazioni ed enti interessati, anche operanti nel territorio dell'Unione Europea;
- d) organizzare manifestazioni, promuovere e assecondare iniziative e costituire società di servizi che possono essere utili agli interessi delle imprese di cui all'art. 1 e dei loro Organismi associativi;
- e) provvedere all'informazione, all'assistenza ed alla consulenza alle imprese di cui all'art. 1;
- f) adottare, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" per il settore di competenza;
- g) promuovere e consolidare tra le imprese di cui all'art.1 il senso dei valori e dei fini associativi.

3. Per il conseguimento dei suoi scopi la Federazione potrà anche:

- a) aderire ad altre associazioni, enti e organizzazioni nazionali e internazionali secondo le modalità che verranno concordate di volta in volta;
- b) promuovere, partecipare ed istituire collegi di conciliazione e di arbitrato aventi la finalità di dirimere le controversie fra le imprese di cui all'art 1 associate ed i costruttori di autoveicoli e motoveicoli o i propri rappresentanti sul territorio nazionale;
- c) sottoscrivere accordi o contratti collettivi di lavoro a livello nazionale per gli operatori rappresentati, negoziati con l'assistenza dei competenti uffici confederali e firmati congiuntamente a "Confcommercio – Imprese per l'Italia", così come disciplinato all'art.10, comma 4, lettera c), dello Statuto confederale.

Articolo 3 bis – Rapporti con la Confederazione

FEDERAUTO si impegna ad accettare:

- I) le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all'art. 41 dello Statuto confederale;
- II) le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;

- III) il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
- IV) le norme previste all'art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e/o del relativo logo confederale;
- V) le norme previste all'art.12, comma 7 dello Statuto confederale, in ordine alla possibilità di riconoscere alle Associazioni Territoriali aderenti a "Confcommercio – Imprese per l'Italia" i "contributi di adesione contrattuale" ed altri simili contributi previsti dai CCNL eventualmente sottoscritti.

TITOLO II

Soci e modalità di adesione

Articolo 4 – Soci della Federazione

1. Sono soci della Federazione:

- a) le Associazioni di Marca, o loro Unioni, costituite da imprese di cui all'art. 1 del presente Statuto;
- b) i Sindacati territoriali FEDERAUTO, costituiti o comunque operanti nell'ambito delle Organizzazioni territoriali aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia", e rappresentativi delle imprese di cui all'art. 1 del presente Statuto;
- c) le singole imprese di cui all'art. 1 aderenti alla Federazione in via diretta, inquadrare all'interno del "Gruppo dei Soci Diretti" di cui al successivo art. 7.

2. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso FEDERAUTO, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

3. Ciascuna impresa è tenuta al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.

Articolo 5 – Modalità di adesione ed impegni dei soci

1. Per aderire alla Federazione, il soggetto interessato deve presentare domanda scritta, sottoscritta dal rispettivo legale rappresentante, corredata, per i soci di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b), della copia dello Statuto e/o del Regolamento, delle cariche sociali e dell'elenco delle imprese di cui all'art. 1 aderenti, impegnandosi a notificare tempestivamente alla Federazione le successive variazioni degli atti e delle cariche sociali di cui sopra. Sulla domanda delibera il Consiglio Generale entro 30 giorni dalla ricezione della domanda stessa.

2. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata in forma ufficiale entro 15 giorni. La mancata notifica entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.

3. Contro la delibera del Consiglio Generale è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.
4. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di recesso da comunicarsi con lettera raccomandata alla Federazione entro il 31 dicembre. Il recesso diviene operante a tutti gli effetti, compreso l'obbligo di corrispondere la quota associativa, al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stata data disdetta.
5. Con l'adesione alla Federazione, gli Organismi associativi aderenti si impegnano:
 - a) ad armonizzare il proprio Statuto e/o Regolamento con quello della Federazione, entro e non oltre il termine di un anno dalla data della delibera di ammissione;
 - b) a partecipare e collaborare attivamente con la Federazione, facendosi portavoce delle esigenze dei loro aderenti e dando regolarmente e tempestivamente notizia dell'attività associativa;
 - c) ad integrare l'informativa della Federazione nei confronti dei propri aderenti richiamando l'opera svolta ed i risultati conseguiti dalla Federazione stessa;
 - d) a promuovere la partecipazione dei propri aderenti ai lavori degli organi e delle strutture federali ed alle iniziative promosse dalla Federazione su specifici argomenti di particolare interesse della categoria.
6. La posizione di iscritto ai diversi livelli del sistema associativo della Federazione ed il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.
7. I soci sono tenuti a corrispondere alla Federazione i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria e dalle delibere di FEDERAUTO, nella misura e con le modalità stabilite dai competenti Organi.

Articolo 6 – Sinergie

Al fine di garantire un uso razionale delle risorse e nell'ottica di rendere sempre più stringente il rapporto fra la Federazione e le singole imprese di cui all'art 1, gli Organismi associativi aderenti e la Federazione realizzano adeguate forme di integrazione di funzioni e di servizi concordando le relative soluzioni organizzative ed economiche.

Articolo 7 – Soci Diretti e Gruppo dei Soci Diretti

1. La Federazione costituisce il Gruppo dei Soci Diretti, all'interno del quale sono inquadrare le imprese di cui all'art. 1 aderenti direttamente a FEDERAUTO.
2. Per quelle imprese di cui all'art. 1 aderenti in via diretta alla Federazione per le quali non esiste una Associazione di Marca, o nel caso in cui questa non aderisca a FEDERAUTO, la Federazione si adopera direttamente per promuovere la costituzione di nuove Associazioni di Marca, prevedendone l'inclusione nel Gruppo dei Soci Diretti con l'assunzione della gestione fino a quando le stesse non decidano liberamente di assumere una gestione autonoma.
3. L'adesione diretta di una impresa di cui all'art. 1 a FEDERAUTO comporta l'inquadramento della stessa al livello territoriale corrispondente alla sua attività economica, ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4.

Articolo 8 – Adesione Tecnica

1. E' prevista inoltre un'Adesione Tecnica, che comporta il solo diritto a ricevere l'informativa diramata dagli uffici federali, che può essere richiesta:

- a) da diversi Organismi associativi o da singole imprese facenti parte delle reti ufficiali secondarie per la distribuzione e i servizi di assistenza per autoveicoli;
- b) da singole imprese del settore automotoristico che non siano titolari di un rapporto contrattuale con i costruttori di autoveicoli e motoveicoli o i propri rappresentanti sul territorio nazionale.

2. Le domande di Adesione Tecnica sono approvate dal Comitato Esecutivo, che stabilirà altresì la quota associativa annua.

Articolo 9 – Decadenza e recesso

1. La qualità di socio della Federazione viene meno:

- a) per recesso da comunicarsi con lettera raccomandata alla Federazione entro il 31 dicembre. Il recesso diviene operante a tutti gli effetti, compreso l'obbligo di corrispondere la quota associativa, al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stata data disdetta;
- b) per scioglimento della Federazione o dell'Organismo associativo cui aderisce;
- c) per cessazione dell'attività dell'impresa di cui all'art. 1 associata al Gruppo dei Soci Diretti;
- d) per esclusione, deliberata dal Consiglio Generale, sentito il parere o su proposta del Collegio dei Probiviri, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla Federazione o per violazione delle norme del presente Statuto, nonché per comportamenti pubblici tendenti a ledere il prestigio e l'onorabilità degli Organi associativi FEDERAUTO, anche attraverso interventi divulgativi di fatti riguardanti l'attività della Federazione con l'intento più o meno palese di denigrare l'organizzazione stessa.

2. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

3. La Federazione, su delibera del Consiglio Generale, conseguentemente alla deliberazione di perdita della qualità di socio di uno dei livelli organizzativi del sistema FEDERAUTO, può promuovere la costituzione di un nuovo livello del sistema associativo, avente la stessa sfera di rappresentanza del livello decaduto.

Articolo 10 – Sanzioni

Le sanzioni applicabili dal Consiglio Generale, su proposta del Comitato Esecutivo, previo parere del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi della Federazione e dalla Confederazione, sono:

- a) sospensione del diritto di partecipare all'Assemblea dei Rappresentanti;
- b) decadenza degli esponenti che ricoprono cariche nella Federazione;
- c) sospensione del diritto alle prestazioni da parte della Federazione;
- d) esclusione di cui all'art. 9, comma 1, lettera d).

Articolo 11 – Composizione Organi Associativi

1. I componenti elettivi degli Organi con funzioni di governo, collegiali e monocratici, di FEDERAUTO sono operatori che fanno parte del sistema associativo federale, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso FEDERAUTO.
2. I candidati alle cariche associative FEDERAUTO non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.
3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di FEDERAUTO comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico della Federazione è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.
4. La delibera di decadenza di cui al comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione e diventa efficace decorsi 15 giorni dalla data della comunicazione.
5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione.
6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di FEDERAUTO sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Articolo 12 – Incompatibilità

1. Presso FEDERAUTO la carica di Presidente, Vice Presidente, di componente del Comitato Esecutivo, nonché quella di Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. L'incompatibilità di cui al precedente comma 1 è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto, nonché a quella di Direttore, in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprono già cariche all'interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di FEDERAUTO.
3. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a FEDERAUTO.

Articolo 13 – Obblighi contributivi

1. Con il loro contributo le imprese di cui all'art. 1 finanziano le attività dei diversi livelli associativi del sistema FEDERAUTO, salvo la facoltà della Federazione di richiedere contributi finanziari diretti alle singole società di cui all'art. 1 a fronte della prestazione di specifici servizi associativi. I diversi livelli associativi sono tenuti ad istituire e a far osservare alle imprese di cui all'art. 1 l'obbligo di cui al presente comma.

2. I criteri e lo schema relativo alle quote associative spettanti a ciascun livello del sistema federale sono adottati con delibera del Consiglio Generale, su proposta del Comitato Esecutivo, e successiva approvazione dell'Assemblea dei Rappresentanti, contestualmente al bilancio preventivo dell'anno successivo.

TITOLO III

Organizzazione della Federazione

Articolo 14 – Elencazione degli organi

1. Sono Organi della Federazione:

- a) l'Assemblea dei Rappresentanti;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Presidente;
- e) i Vice Presidenti;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) il Collegio dei Revisori contabili.

2. Il Presidente può inoltre convocare, senza periodicità prestabilita e previa deliberazione del Consiglio Generale, l'Assise Generale, anche in forma pubblica, di tutte le imprese di cui all'art. 1 associate, per discutere argomenti di carattere generale che interessino tutta la categoria.

3. Le riunioni degli Organi possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonché l'esercizio del diritto di voto.

Articolo 15 – Durata delle cariche federali

1. Tutte le cariche sono triennali.

2. Il Presidente nazionale FEDERAUTO può essere rieletto due sole volte consecutivamente, con le maggioranze ordinarie previste dal presente Statuto.

3. Dopo l'espletamento, in tutto o in parte, del secondo mandato consecutivo, il Presidente uscente può essere rieletto, consecutivamente, una terza volta e così di seguito, con una maggioranza qualificata pari ad almeno il 60% dei voti espressi nell'Organo statutariamente competente. Ove il Presidente uscente non abbia raggiunto tale maggioranza qualificata, ma un altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta

(50% + 1), quest'ultimo è eletto Presidente. Se il Presidente uscente non abbia raggiunto la maggioranza qualificata e nessun altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50%+1), si procede ad una nuova votazione a cui non può partecipare come candidato il Presidente uscente. La nuova votazione deve essere convocata dal Presidente uscente entro 15 giorni e deve svolgersi entro i successivi 60 giorni.

Articolo 16 – L'Assemblea dei Rappresentanti: composizione

1. L'Assemblea dei Rappresentanti è composta:

- a) dal Presidente nazionale;
- b) dai Vice Presidenti;
- c) dai legali rappresentanti delle Associazioni di Marca, o loro Unioni, costituite da imprese di cui all'art. 1 del presente Statuto, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e comunque non in posizione debitoria verso la Federazione;
- d) dai legali rappresentanti dei Sindacati territoriali FEDERAUTO, costituiti o comunque operanti nell'ambito delle Organizzazioni territoriali aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia", di cui al precedente art. 4, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e comunque non in posizione debitoria verso la Federazione;
- e) dal legale rappresentante ciascuna impresa di cui all'art. 1 aderente direttamente a FEDERAUTO, di cui al precedente art. 7.

2. Ogni componente può rappresentare solo un altro componente, purché munito di rispettiva delega scritta.

3. Il componente, tra quelli di cui alle lettere c) e d) del precedente comma 1, che, in corso di esercizio, cessa di ricoprire, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, presso l'Organizzazione di provenienza, la carica in virtù della quale fa parte dell'Assemblea, è sostituito da colui che sia stato eletto a tale carica.

4. All'Assemblea partecipano senza diritto di voto i membri del Comitato Esecutivo, i Proviviri e i Revisori contabili.

5. Il Consiglio Generale può chiamare a far parte dell'Assemblea dei Rappresentanti, in qualità di soci onorari, con diritto di reciprocità, delegati di enti o organismi che svolgono attività in armonia con i fini statuari della Federazione.

Articolo 16 bis – L'Assemblea dei Rappresentanti: criteri per la rappresentanza

1. Presso l'Assemblea dei Rappresentanti, ciascun componente di cui all'art. 16, comma 1, lett. c), d) ed e) ha diritto, in ragione dei contributi dovuti e corrisposti alla Federazione per l'esercizio precedente la data di convocazione della riunione, ad un voto per ogni scaglione di contribuzione. Gli scaglioni di contribuzione, che devono intendersi indicizzati in relazione al variare della moneta, sono determinati dal Consiglio Generale. Il numero dei voti attribuito a ciascun componente assembleare non può, comunque, superare il 10% del totale dei voti attribuiti in base al disposto del presente comma.

2. Il calcolo dei voti viene effettuato sulla base di tutti i contributi corrisposti alla Federazione, stabiliti ai sensi del presente Statuto. La frazione di voto si arrotonda all'unità immediatamente superiore od inferiore, a seconda che superi o meno la metà di un voto.

3. Ai soci ammessi nel corso dell'esercizio in cui si svolge l'Assemblea dei Rappresentanti è attribuito un voto.

4. L'esercizio dei diritti sociali spetta esclusivamente ai livelli associativi in regola con il versamento dei contributi associativi.

Articolo 17 – Riunioni dell'Assemblea dei Rappresentanti

1. L'Assemblea dei Rappresentanti, in seduta ordinaria, è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta l'anno, entro il 30 maggio.

2. L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio Generale, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea dei Rappresentanti provvede il Presidente del Collegio dei Revisori contabili.

3. L'Assemblea dei Rappresentanti, in seduta straordinaria, può essere convocata quando il Presidente o il Consiglio Generale lo ritengano opportuno o su richiesta di un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno del 20% dei voti, che presentino uno schema di ordine del giorno.

Articolo 18 – Convocazione dell'Assemblea dei Rappresentanti

1. La convocazione dell'Assemblea dei Rappresentanti, ordinaria e straordinaria, è effettuata a mezzo di posta elettronica o con altri strumenti aventi data certa, da inviarsi almeno trenta giorni prima della data dell'adunanza, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e con la puntuale elencazione degli argomenti da trattare.

2. In caso d'urgenza l'Assemblea, purché non indetta per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento della Federazione, può essere convocata con utilizzo di posta elettronica o altri mezzi equivalenti almeno cinque giorni prima, contenente le predette indicazioni.

Articolo 19 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea dei Rappresentanti

1. L'Assemblea dei Rappresentanti è validamente costituita quando sia presente, in persona o per delega, un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti la metà più uno dei voti spettanti a tutti gli aventi diritto. Tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita con la presenza di un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti almeno un terzo dei voti spettanti a tutti gli aventi diritto.

2. Qualora l'Assemblea andasse deserta, e si tratti di Assemblea ordinaria, si deve indire una nuova convocazione. In tal caso il preavviso di cui all'articolo 18, primo comma, è ridotto a dieci giorni e l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tenere conto degli astenuti. Fatto salvo quanto previsto all'art. 11, comma 6, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

4. Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto e allo scioglimento della Federazione si applicano i successivi articoli 40 e 41.

Articolo 20 – Presidente, Segretario dell'Assemblea dei Rappresentanti e verbale

1. L'Assemblea dei Rappresentanti nomina nel proprio seno il presidente e tre scrutatori. Il segretario di norma è il Direttore della Federazione, ma può essere scelto anche tra persone estranee alla stessa Assemblea.

2. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori. Il Presidente ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie, di recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e di scioglimento della Federazione. Le deliberazioni dell'Assemblea constano da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori.

Articolo 21 – Attribuzioni dell'Assemblea dei Rappresentanti

1. L'Assemblea dei Rappresentanti, in seduta ordinaria, svolge le seguenti funzioni:

- a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale di FEDERAUTO;
- b) elegge i componenti del Collegio dei Probiviri e dei Revisori contabili, secondo le norme che rispettivamente li riguardano;
- c) approva la relazione annuale del Presidente sull'attività svolta dalla Federazione;
- d) approva il bilancio dell'esercizio precedente – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori contabili e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
- e) approva il bilancio preventivo dell'anno successivo – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" – e la delibera del Consiglio Generale che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;
- f) può approvare un Codice Etico FEDERAUTO;
- g) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.

2. Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza dei suoi componenti. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r.. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

Articolo 22 – Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale è composto da:

- a) dal Presidente nazionale;
- b) dai Vice Presidenti;
- c) dai legali rappresentanti delle Associazioni di Marca, o loro Unioni, costituite da imprese di cui all'art. 1 del presente Statuto, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e comunque non in posizione debitoria verso la Federazione;
- d) dai legali rappresentanti dei Sindacati territoriali FEDERAUTO, costituiti o comunque operanti nell'ambito delle Organizzazioni territoriali aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia", di cui al precedente art. 4, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e comunque non in posizione debitoria verso la Federazione;
- e) da tre soggetti cooptati dal Presidente FEDERAUTO in rappresentanza delle imprese di cui all'art. 1 aderenti direttamente alla Federazione, tra i componenti il Gruppo dei Soci Diretti;
- f) l'immediato Past President della Federazione;
- g) il Responsabile del Gruppo Giovani Imprenditori.

2. Al Consiglio Generale partecipano, senza diritto al voto, i Presidenti dei Gruppi e dei Comitati Tecnici di cui al successivo art. 31.

Articolo 23 – Durata del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale non ha scadenza. Il Presidente e gli altri componenti il Comitato Esecutivo ne fanno parte per tutta la durata del proprio mandato, sino all'entrata in carica dei successori.

Articolo 24 – Riunioni del Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale si riunisce almeno tre volte l'anno e, in via straordinaria, quando lo dispongano il Presidente o il Comitato Esecutivo o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

2. E' convocato dal Presidente tramite posta elettronica o altri mezzi equivalenti spediti almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza. In caso di urgenza potrà essere convocato, con le stesse modalità di cui sopra, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

3. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e la elencazione degli argomenti da trattare. Le riunioni del Consiglio Generale sono validamente effettuate in audio e video conferenza o con altri strumenti tecnologici equivalenti.

Articolo 25 – Deliberazioni del Consiglio Generale

1. Le riunioni del Consiglio Generale sono presiedute dal Presidente della Federazione ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano di età.

2. Alle riunioni del Consiglio Generale possono essere invitati, senza diritto di voto, i Probiviri ed i Revisori contabili.

3. Le adunanze sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei membri stessi. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza tenere conto degli astenuti. Ogni membro ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente.

4. Funge da segretario del Consiglio Generale il Direttore della Federazione. Le deliberazioni del Consiglio Generale constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 26 – Attribuzioni del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale:

- a) approva gli indirizzi generali e del programma di attività proposti dal candidato Presidente ai sensi dell'articolo 29 e la sua elezione a Presidente;
- b) nomina, su proposta del Presidente, i membri del Comitato Esecutivo ed i Vice Presidenti;
- c) costituisce il Gruppo Giovani Imprenditori e nomina il responsabile su proposta del Presidente;
- d) formula le direttive per l'ordinato svolgersi dei rapporti associativi e per lo sviluppo del sistema, nonché per l'erogazione delle prestazioni della Federazione, anche istituendo uffici distaccati e definendone funzioni e competenze;
- e) nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Direttore della Federazione;
- f) predispone ogni anno, secondo gli schemi predisposti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", il bilancio dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il bilancio preventivo dell'anno successivo ed i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi e/o straordinari, e le modalità per la loro riscossione, delle diverse componenti del sistema, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Rappresentanti. Il Consiglio Generale, nel corso dell'esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del Conto preventivo da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;
- g) Può convocare l'Assemblea dei Rappresentanti e le sottopone qualsiasi argomento rientrante negli scopi della Federazione che, pur compreso nelle attribuzioni del Consiglio Generale, meriti per la sua particolare importanza l'esame e le deliberazioni dell'Assemblea;
- h) delibera eventuali regolamenti interni della Federazione e di attuazione dello Statuto, anche in relazione alla operatività del Gruppo Giovani Imprenditori;
- i) delibera sull'ammissione dei nuovi soci;
- j) verifica che l'attività delle diverse componenti associative aderenti si svolga in armonia con gli scopi della Federazione;
- k) delibera i provvedimenti di decadenza e sanzione, ai sensi degli artt. 9 e 10 del presente Statuto, specificandone i motivi;
- l) nomina l'eventuale Commissione per le trattative di cui all'art. 3, comma 3, lettera c);
- m) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

Articolo 27 – Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è composto da:
 - a) il Presidente della Federazione;
 - b) i Vice Presidenti di cui uno delegato a sovrintendere la gestione amministrativa, finanziaria ed economica della Federazione;
 - c) dall'immediato Past President.
2. Il Comitato Esecutivo:
 - a) affianca il Presidente nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative della Federazione e lo coadiuva nelle sue funzioni;
 - b) su proposta del Presidente, può attribuire ai singoli suoi membri, specifici incarichi;
 - c) svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberati degli Organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto.
3. Le adunanze sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri e le deliberazioni vengono prese con la maggioranza assoluta dei membri stessi, tenendo conto degli astenuti e con prevalenza, in caso di parità, del voto di chi presiede. Le adunanze del Comitato Esecutivo potranno anche avvenire via conferenza telefonica o web o con altri strumenti tecnologici equivalenti.
4. Il Direttore della Federazione funge da Segretario del Comitato Esecutivo. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
5. Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola ogni due mesi. Esso è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o quando ne facciano richiesta la metà dei suoi componenti. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'elencazione puntuale degli argomenti da trattare. In relazione agli argomenti all'ordine del giorno, per le rispettive competenze, partecipano alle riunioni del Comitato Esecutivo i Coordinatori o Responsabili dei Gruppi e Comitati Tecnici di cui all'articolo 31.

Articolo 28 – Attribuzioni del Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo:
 - a) nell'ambito delle direttive dell'Assemblea dei Rappresentanti e del Consiglio Generale stabilisce l'azione operativa della Federazione;
 - b) sempre in tale ambito dirige l'attività della Federazione;
 - c) delibera, su proposta del Direttore, lo schema delle funzioni organizzative e strutturali della Federazione;
 - d) su proposta del Vice Presidente delegato, redige il bilancio preventivo e quello consuntivo annuali e le relative relazioni da sottoporre alle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea dei Rappresentanti;
 - e) delibera sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario che eccedono l'ordinaria amministrazione, salvo successiva ratifica del Consiglio Generale;
 - f) nomina e revoca i rappresentanti della Federazione presso istituzioni ed altre organizzazioni;
 - g) istituisce i Gruppi e i Comitati tecnici di cui all'articolo 31, nominando i relativi Coordinatori o Responsabili;

h) approva le adesioni al Gruppo dei Soci Diretti e le Adesioni tecniche;

i) svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberati degli Organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto.

Articolo 29 – Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Generale previa presentazione della propria candidatura alla Commissione di designazione di cui al successivo art. 32 e su proposta della medesima Commissione di designazione.

2. Il candidato Presidente presenta al Consiglio Generale gli indirizzi generali per il proprio mandato ed il programma di attività e propone i nomi dei membri del Comitato Esecutivo e dei Vice Presidenti.

3. Nel caso in cui il Consiglio Generale non riesca ad esprimersi, sarà convocato un nuovo Consiglio Generale da tenersi entro i successivi tre mesi e la Commissione di designazione riaprirà la presentazione delle candidature secondo la procedura e i termini previsti all'art. 32.

4. Il Presidente dura in carica per un triennio dalla data del Consiglio Generale che lo ha nominato. Alla scadenza del mandato deve curare l'ordinaria amministrazione fino alla entrata in carica del suo successore.

5. Il Presidente:

a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;

b) ha la rappresentanza politica della Federazione ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;

c) provvede all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Rappresentanti, del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo; al coordinamento dell'attività della Federazione; alla amministrazione ordinaria di questa; alla vigilanza sull'andamento delle attività, degli uffici e dei servizi della Federazione;

d) propone al Consiglio Generale la nomina del Direttore, nonché la sua revoca attenendosi, nella selezione del nominativo, ai criteri indicati dalla ~~Confederazione~~;

e) può conferire deleghe per il compimento di singoli atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione;

f) in caso di motivata urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;

g) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età. Nel caso in cui per qualsiasi causa il Presidente non possa più esercitare i doveri del suo ufficio in via continuativa, Il Consiglio Generale per la nuova elezione deve essere convocato entro tre mesi.

Articolo 30 – Vice Presidenti

1. Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza della Federazione, il Presidente è affiancato dai Vice Presidenti, di cui uno specificamente delegato a sovrintendere la gestione amministrativa, economica e finanziaria della Federazione. A tal fine, il Consiglio Generale che provvede all'elezione del Presidente, su proposta del Presidente stesso, nomina i Vice Presidenti.
2. Ai Vice Presidenti possono essere affidate deleghe di responsabilità nel quadro dell'attuazione degli indirizzi programmatici di azione esposti dal Presidente; ai Vice Presidenti è conferito il potere di rappresentanza nell'ambito delle deleghe ricevute.
3. Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a cessare nel corso del loro mandato, il Presidente può sottoporre al Consiglio Generale l'elezione dei loro sostituti. I Vice Presidenti così nominati dal Consiglio Generale durano in carica per la rimanente parte del mandato.
4. I Vice Presidenti devono obbligatoriamente appartenere ad Organismi associativi aderenti diversi fra loro e diversi anche dall'Organismo associativo espressione del Presidente.

Articolo 31 – Gruppi e Comitati tecnici

1. Per garantire la più ampia partecipazione del sistema associativo alla determinazione degli indirizzi generali di attività, il Comitato Esecutivo, istituisce Gruppi e Comitati tecnici in funzione del programma approvato dall'Assemblea dei Rappresentanti e di quanto altro fosse necessario affrontare.
2. Spetta ai Gruppi e Comitati tecnici la definizione di proposte e/o indirizzi di attività da sottoporre agli Organi federali che, a loro volta, possono delegare ai Comitati l'approfondimento e la definizione di temi specifici di azione.
3. La nomina dei Coordinatori e dei Responsabili dei Gruppi e Comitati tecnici è deliberata del Comitato Esecutivo.

Articolo 32 – Commissione di designazione

1. Spetta alla Commissione di designazione assicurare la più ampia consultazione dei soci della Federazione per l'elezione del Presidente. A tal fine, quattro mesi prima della scadenza del mandato, il Consiglio Generale nomina la Commissione di designazione composta di tre membri scelti nel proprio seno.
2. La Commissione di designazione deve esaurire il mandato di consultazione nei 45 giorni successivi a quello della nomina, con ampia discrezionalità di procedura e con possibilità di avvalersi di una segreteria tecnica presso gli uffici della Federazione.
3. La Commissione raccoglie le candidature che devono essere presentate alla medesima entro 30 giorni dalla data prevista di convocazione del Consiglio Generale. Entro 20 giorni dalla suddetta data, la Commissione comunica al Consiglio Generale le candidature e la propria proposta.

Articolo 33 – Collegio dei Revisori contabili

1. Il Collegio dei Revisori contabili è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei Rappresentanti anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo FEDERAUTO.

2. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente effettivo più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.

3. La carica di componente del Collegio dei Revisori contabili è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

4. Il Collegio dei Revisori contabili vigila sulla legittimità della gestione economica e finanziaria della Federazione, controlla i dati statistici ufficiali e ad esso, per quanto possibile, si applicano le norme di cui all'art. 2397 e segg. del Codice Civile.

Articolo 34 – Collegio dei Probiviri

1. Il sistema di garanzia statutario di FEDERAUTO è assicurato dal Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea dei Rappresentanti tra i soci dei diversi livelli associativi e/o del Gruppo dei Soci Diretti, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

2. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

3. La carica di Probiviro è incompatibile con analogha carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

4. Nel caso in cui un Probiviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

5. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

6. Il Collegio dei Probiviri costituito presso la Federazione:

- a) delibera sulle controversie tra i soci circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a FEDERAUTO, nonché di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. In caso di eventuali contenziosi su decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri FEDERAUTO può presentarsi domanda di riesame al Collegio dei Probiviri costituito presso la Confederazione. La procedura innanzi al Collegio dei Probiviri di cui alla presente lettera a) è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Generale;
- b) esprime pareri sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un altro Organo associativo della Federazione.

Articolo 35 – Arbitrato

1. Le controversie tra soci e la stessa Federazione sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con l'esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del presente Statuto, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione

del proprio. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Roma. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Roma.

2. Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Roma.
3. Tutti gli Arbitri di cui ai superiori commi 1 e 2 sono nominati tra magistrati ordinari in pensione.
4. Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Articolo 36 – Direttore

1. Il Direttore è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Generale.
2. Il Direttore:
 - a) coadiuva il Presidente e i Vice Presidenti nell'esecuzione delle attività federali;
 - b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Gruppi, Commissioni e Comitati;
 - c) è responsabile della segreteria dei predetti Organi associativi;
 - d) è responsabile del funzionamento della struttura della Federazione e sovrintende a tutta l'attività della stessa;
 - e) sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria della Federazione e predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo, sotto la diretta responsabilità del Presidente e del Vice Presidente delegato;
 - f) propone al Comitato Esecutivo lo schema delle funzioni organizzative e strutturali della Federazione;
 - g) stabilisce e risolve il rapporto con il personale ad esclusione del personale dirigente;
 - h) assume tutti i compiti che su proposta del Presidente gli sono attribuiti dal Consiglio Generale e/o dal Comitato Esecutivo;
 - i) convoca, almeno due volte l'anno, una riunione dei Direttori o Segretari degli Organismi associativi aderenti alla Federazione per garantire il coordinamento delle attività operative.
3. L'incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

TITOLO IV

Il Fondo Comune, il Bilancio Preventivo e il Bilancio Consuntivo

Articolo 37 – Fondo Comune

Il fondo comune della Federazione è costituito da:

- a) quote associative annuali;
- b) eventuali quote straordinarie e di ammissione;
- c) beni o mobili acquistati a titolo di investimento e/o devoluti a qualsiasi titolo alla Federazione ed ogni eventuale erogazione a favore della stessa;
- d) quote di partecipazione a cooperative, consorzi, società, ecc.;
- e) residui eventuali di precedenti gestioni;
- f) i contributi a qualunque titolo erogati da “Confcommercio – Imprese per l’Italia”;
- g) eventuali “contributi di adesione contrattuale” ed altri simili contributi ove previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all’art. 3, comma 3, lettera c).

Il Consiglio Generale stabilisce le direttive per le spese, gli investimenti di capitale e in genere per la gestione economica e finanziaria del fondo comune.

Durante la vita della Federazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 38 – Bilancio Preventivo e Bilancio Consuntivo

1. Per ciascun anno solare viene compilato il bilancio preventivo costituito da stato patrimoniale e conto economico, sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Rappresentanti entro il 30 novembre di ogni anno.
2. Il bilancio preventivo è opportunamente articolato al fine di rappresentare in modo trasparente le fonti di finanziamento e gli impieghi per aree di attività.
3. Per ciascun anno solare è compilato il bilancio consuntivo, costituito da stato patrimoniale, conto economico e corredato da relazione illustrativa. Esso è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Rappresentanti insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili entro il 30 maggio di ogni anno.

TITOLO V

Modificazioni dello Statuto e scioglimento della Federazione

Articolo 39 – FEDERAUTO-Federaicpa-AICPA

La “Federazione Italiana Concessionari Auto” (FEDERAUTO) deriva dalla modifica dello Statuto della “Federazione Associazioni Italiane Concessionari della Produzione Automotoristica” (FEDERAICPA) approvato a Verona il 26-5-2010, che a sua volta deriva dalla modifica dello Statuto della “Federazione Associazioni Italiane della Produzione Automobilistica” (FEDERAICPA), approvato mediante referendum in

data 21-12-1977, e prima ancora dalla Associazione Italiana Concessionari della Produzione Automobilistica (A.I.C.P.A.) costituita a Milano il 3-11-1945 con atto notarile registrato il 5-11-1945.

Articolo 40 – Modificazioni statutarie

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea dei Rappresentanti, convocata in seduta straordinaria, col voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti ai suoi membri.
2. E' facoltà del Consiglio Generale sottoporre all'Assemblea dei Rappresentanti, mediante referendum fra gli stessi, le modificazioni dello Statuto, da approvare sempre con la maggioranza di cui al comma precedente.
3. Ai membri dell'Assemblea dei Rappresentanti che abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie. Per quanto riguarda il pagamento del contributo, il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 41 – Scioglimento della Federazione

1. Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea dei Rappresentanti, convocata in seduta straordinaria, col voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei voti spettanti ai membri dell'Assemblea stessa.
2. Con la maggioranza di cui all'articolo 40, l'Assemblea dei Rappresentanti nomina un Collegio dei liquidatori, composto di non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.
3. Le eventuali attività di cui al precedente comma possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Articolo 42 – Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.